

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2404}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, ABELLI, DAL SASSO, SANTAGATI, CHIACCHIO

Presentata il 16 ottobre 1973

Riliquidazione dei contratti di guerra a favore di persone fisiche e di ditte già operanti in Albania

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge intendiamo compiere un atto di giustizia nei confronti di quelle persone fisiche e di quelle ditte che durante l'ultimo conflitto erano vincolate da contratto con lo Stato italiano per forniture militari a favore delle forze armate operanti in quel settore e prendere particolarmente in considerazione la situazione in cui vennero a trovarsi questi operatori economici che, di fronte all'incalzare degli eventi connessi con l'8 settembre 1943, non videro soddisfatte le loro richieste di pagamento per forniture già effettuate in quanto i vari comandi ed enti, in quel momento, si trovavano sprovvisti di fondi.

Infatti i comandi e gli enti rilasciarono agli interessati delle dichiarazioni debitorie in cui venivano riportati la quantità ed il genere delle forniture e l'ammontare del dovuto.

Si dovette attendere la fine della guerra ed arrivare al 1948 quando il Governo italiano emanò il decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, per mettere in grado queste persone di poter vantare il pagamento dei loro crediti, ma solo teoricamente, perché dal momento della entrata in vigore del decreto legislativo a quello dell'effettivo pagamento

intercorsero altri anni ancora per cui, in linea di grande massima, si può dire che le singole persone fisiche e le ditte che provvedevano le forniture alle forze armate in Albania recuperarono i loro crediti non prima di dieci anni di attesa.

E fu una attesa con un epilogo amaro in quanto lo Stato onorò i propri debiti con la corresponsione di quanto dovuto secondo i valori correnti all'8 settembre del 1943 come se durante quei dieci anni i valori della lira non fossero stati travolti dalla inflazione, dalle *Amlire*, dalla nuova moneta della Repubblica ancorata a differenti parametri per cui 100 lire del 1953 avevano un valore corrispondente a neanche 10 lire del 1943.

In questa operazione il lucro fu tutto dello Stato che pagò i propri debiti con moneta cattiva ed il danno venne a gravare su questi fornitori che, a suo tempo, non solo avevano adempiuto alle forniture contrattualmente previste procurandole o producendole con esborso di moneta buona, ma che dovettero anche conservare nei propri portafogli delle dichiarazioni di debito assolutamente non negoziabili per oltre due lustri.

Riteniamo quindi equo e socialmente giusto che i pagamenti già effettuati a questi fornitori muniti di dichiarazioni debitorie rila-

sciate da comandi o enti operanti in Albania ed attestanti la impossibilità del pagamento per mancanza di fondi siano riliquidati sulla base di un coefficiente di rivalutazione pari a 15 volte le somme già corrisposte in modo da allinearsi al parametro già appli-

cato dallo Stato in sede di liquidazione di danni di guerra sofferti da nostri connazionali in Albania.

Confidiamo, quindi che gli onorevoli colleghi vorranno dare il loro consenso all'approvazione della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I pagamenti effettuati dallo Stato italiano in sede di sistemazione dei contratti di guerra ai sensi del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, a persone fisiche o a ditte già operanti in Albania alle quali i comandi delle forze armate e degli enti del posto rilasciano per mancanza di fondi specifica dichiarazione debitoria in sostituzione del pagamento, sono riliquidati con l'applicazione di un coefficiente di rivalutazione pari a quindici volte.

ART. 2.

La riliquidazione dei pagamenti ha luogo a richiesta degli interessati o dei loro aventi causa su domanda presentata al Ministero del tesoro entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Ai fini della riliquidazione il Ministro del tesoro, con proprio decreto, procede alla nomina di una commissione composta secondo quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e ne affida la presidenza ad un funzionario di grado non inferiore a ispettore generale.

La commissione ha il compito di accertare il diritto alla riliquidazione e di stabilire contestualmente l'ammontare del pagamento.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento del capitolo relativo al pagamento dei danni di guerra compreso nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.